

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXXXIX
n. 4

RELAZIONE

CONCERNENTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA DA PARTE
DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA VIGILATI DAL
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(Anno 2021)

(Articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

Presentata dal Ministro dell'università e della ricerca

(MESSA)

Trasmessa alla Presidenza il 23 settembre 2021

PAGINA BIANCA



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio V

Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA
protocollo.invalsi@legalmail.it

Oggetto: Monitoraggio annuale Enti pubblici di ricerca ex art. 2 comma 3 D.lgs n.218/2016

Con riferimento all'art. 2 comma 3 del d.lgs 218/2016 che, come è noto, dispone che “*a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni previste dal presente decreto degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers*”, lo scrivente Ministero, in qualità di Ministero vigilante, è chiamato a svolgere l'attività di monitoraggio per l'anno 2021.

Tale attività di monitoraggio è soggetta, inoltre, ai sensi del successivo comma 6, ad una comunicazione alle due Camere (entro il mese di settembre), in riferimento ai risultati rilevati tramite la medesima attività di monitoraggio.

Lo Scrivente Ministero, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal decreto, ritiene che, oltre alla consueta attività di monitoraggio effettuata d'ufficio, siano necessarie ulteriori attività di condivisione e sperimentazione dei nuovi sistemi introdotti dal D.Lgs n.218/2016 volti a rendere i risultati del monitoraggio in oggetto maggiormente effettivi, efficaci ed efficienti, anche di intesa e in stretto coordinamento con gli altri Ministeri vigilanti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, lo Scrivente Ministero ritiene che sia di fondamentale importanza l'instaurazione di un **dialogo cooperativo** con i diversi soggetti coinvolti.

Via Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7280 - C.F.: 96446770586



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio V

In particolare, all'interno di tale dialogo può risultare essenziale un'attenta interlocuzione con gli enti di ricerca, in particolare per due ordini di ragioni:

- gli enti pubblici di ricerca sono i soggetti detentori del maggior numero di informazioni di dettaglio;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio, richiedendo informazioni agli enti pubblici di ricerca, si concede agli stessi la possibilità di rappresentare, oltre allo stato di attuazione, le ragioni per le quali determinate misure non sono ancora state adottate o comunque non sono state adottate in modo efficace, precisando quali potrebbero essere le tempistiche e le metodologie idonee a superare lo stato di inadempimento.

Pertanto, alla luce delle ragioni sopra richiamate, riportando integralmente quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del D.lgs n. 218 del 2016 (e rinviando anche a quanto disposto nel precedente comma 3), si richiede agli enti destinatari di fornire le necessarie informazioni, che saranno comunque oggetto di controllo e valutazione, in merito a tutti i seguenti profili:

- a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del D.lgs n. 218 del 2016 e alle Carte internazionali ivi richiamate. Sul punto assume una particolare importanza, da un lato, il riconoscimento della rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dell'ente e, dall'altro lato, l'adozione di un regolamento che introduca un sistema di contabilità economico – patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo (art. 10 D.lgs n. 216 del 2018);
- b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose. In tal senso, le prassi applicative si intendono virtuose se idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Carta europea dei ricercatori, ovvero, a titolo esemplificativo, quello di *"contribuire allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, in cui le condizioni di base consentano di assumere e trattenere ricercatori"*

Via Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it
Tel 06 5849 7280 - C.F.: 96446770586



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio V

di elevata qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla produttività” (considerando n. 8) e quello di “offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano” (considerando n.9);

- c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
- d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
- e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
- f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
- g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
- h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
- i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.

Alla luce di quanto rappresentato, si invitano gli enti pubblici di ricerca, destinatari della predetta nota, di trasmettere un dettagliato rapporto all'indirizzo pec DGRIC@postacert.istruzione.it, contenente tutti i dati sopra richiesti, **entro e non oltre il 31 marzo 2021**.

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Di Felice

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digi



Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Via Carcani n. 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it
Tel 06 5849 7280 - C.F.: 96446770586

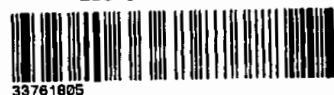
PAGINA BIANCA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DI GABINETTO

DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

m.p.i. ACOGABMUR, REGISTRO UGM-FR 00012016-Per. 20-05-2021
del 20/05/2021

33761805

All.2
a tutti gli indirizzi

Roma, data del protocollo

Al Presidente dell'Istituto Superiore
per la protezione e la ricerca ambientale
rif. prot. 20744 del 26.4.2021

p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Università e della ricerca

Al Capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica

Al Capo del Dipartimento della funzione pubblica

OGGETTO: Eleggibilità del Componente di rappresentanza sindacale unitaria di ente pubblico di ricerca a consigliere di amministrazione ai sensi del d.lgs. 25.11.2016, n. 218.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, che si allega (All.1), recante il quesito di cui in oggetto, formulato anche con riguardo alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica risalente al 6 agosto 2010, n. 11, e al precedente parere della prima sezione del Consiglio di Stato, n. 653 del 10 marzo 2002, nonché alla disciplina delle incompatibilità recate dall'art. 9 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, del 7 agosto 1998.

Al riguardo si invia l'unito documento elaborato dal Dipartimento, qui in indirizzo, prot. 32273 del 10 c.m. (All.2) che - avuto riguardo alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 - ripercorre gli stessi riferimenti contrattuali, giurisprudenziali e di prassi, richiamati nella richiesta di parere e, conclusivamente, segnala la possibilità che codesto Istituto acquisisca anche il preventivo parere dell'Anac.

Si coglie altresì l'occasione per rappresentare alle Amministrazioni che leggono per conoscenza la disponibilità, per quanto di competenza, a condividere una complessiva rilettura del citato d.lgs. n. 218, del 2016, alla luce delle tematiche emergenti negli enti di settore.

Marcella Panucci

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UGM_FP 0001146 A-

del 11/05/2021



33542231



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0032273 P-4.17.1.7.5

del 10/05/2021



33542105

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Parere in ordine alla presunta incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione e dirigente sindacale componente di R.S.U..

Si fa riferimento alla nota n. 20744 del 26 aprile 2021, indirizzata a codesto Ufficio di Gabinetto, con cui l'ISPRa ha richiesto un parere in merito alla compatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto in rappresentanza di ricercatori e tecnologi in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ed il ruolo di dirigente sindacale e componente R.S.U..

Nel porre il quesito si fa presente che, a seguito dell'indizione del procedimento elettorale per la scelta del rappresentante delle predette categorie professionali in seno al consiglio di amministrazione del predetto Istituto, figura la candidatura di un dipendente che riveste la carica di dirigente sindacale e componente R.S.U.. Sulla legittimità di tale candidatura vengono espresse alcune perplessità, evidenziando come tale circostanza determini di fatto potenziali situazioni di conflitto d'interesse non superabili attraverso la rinuncia alle prerogative sindacali, atteso che il godimento delle stesse nella fase antecedente ad un'eventuale elezione comporterebbe di fatto vantaggi in sede di espletamento delle procedure elettorali.

Al contempo viene posto in rilievo come l'elezione del componente che abbia ricoperto in precedenza cariche sindacali possa essere critica anche con riferimento all'esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione, attesi i rapporti che, di norma, possono essere intercorrere con le organizzazioni sindacali per gli aspetti riguardanti la gestione del personale di competenza del predetto organo.

A titolo di contributo per l'espressione del parere richiesto, l'ISPRa richiama l'attenzione sul dettato del comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che esclude il conferimento di incarichi di strutture deputate alla gestione del personale a coloro che rivestano o abbia rivestito nel biennio precedente cariche in organizzazioni sindacali nonché su quanto affermato a tale proposito da questo Dipartimento con circolare n. 11 del 2010 laddove si fa riferimento all'esigenza di escludere che la qualità di dirigente sindacale possa determinare un fattore di interferenza per l'espletamento dell'incarico di gestione all'interno dell'amministrazione. Al medesimo titolo viene anche richiamata la sentenza n. 653 del 2002 - non allegata e non reperita nel corso dell'istruttoria del quesito - con cui il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi sul tema dell'influenza potenzialmente esercitata da parte dei dirigenti sindacali. Da ultimo si fa riferimento alla previsione di cui all'art. 9 del AQ 7 agosto 1998 sulla costituzione delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

R.S.U. secondo cui *"La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU. in materia"*.

Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare che la questione posta riveste carattere di novità, anche in considerazione del quadro normativo che prevede l'introduzione della figura in esame nel contesto della *governance* degli enti di ricerca.

Come noto, la composizione degli organi di tale tipologia di enti è stata modificata in applicazione del 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 secondo cui *"Gli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi: n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti;..."*.

La previsione legislativa, che ha comportato per gli enti interessati dalla sua applicazione l'adeguamento della disciplina statutaria e regolamentare sulla composizione e il funzionamento degli organi e la conseguente adozione di atti propedeutici all'espletamento delle procedure elettorali, non prescrive tuttavia particolari qualità con riferimento all'elettorato passivo o la ricorrenza di situazioni di incompatibilità, limitandosi ad individuare esclusivamente l'elettorato attivo allo scopo di adeguare la composizione degli organi di governo degli enti di ricerca agli indirizzi in materia di derivazione comunitaria volti a favorire il più ampio coinvolgimento del personale direttamente impegnato nelle attività *core*.

Ne consegue che - in assenza di previsioni espresse al riguardo, volte a delineare una situazione di incompatibilità rispetto all'esercizio del diritto di elettorato passivo nel procedimento per l'elezione in rappresentanza di ricercatori e tecnologi del consigliere di amministrazione degli enti di ricerca - tale incompatibilità non possa essere desunta per via analogica o sulla base di valutazioni di opportunità.

In ogni caso, alla luce dell'invocato art. 53, comma 1- bis- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della circolare di questo Dipartimento n. 11 del 2010, occorre evidenziare come il regime dell'incompatibilità di soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in organizzazioni sindacali debba essere strettamente riferito ad incarichi di direzione di *"strutture deputate alla gestione del personale"*, tali dovendosi intendere propriamente i soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna amministrazione, con esclusione quindi di quegli uffici che, tra le altre competenze, svolgono *"anche"* l'attività di gestione del personale. Tale precisazione può assumere quindi un valore dirimente anche nella fattispecie in esame, atteso che la carica elettiva deve essere assunta nel consiglio di amministrazione dell'ISPRA.



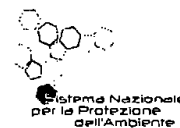
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

A parere dello Scrivente, inoltre, il richiamo all'articolo 9 del AQ 7 agosto 1998 sulla costituzione delle R.S.U., non può costituire un riferimento decisivo, atteso che la previsione negoziale pare riferita all'espletamento della carica sindacale piuttosto che a quelle amministrative per le quali, di regola, le situazioni di incompatibilità sono invece previste dalla legge.

Tuttavia, considerate le perplessità esposte nella richiesta di parere, derivanti da una situazione determinatasi – secondo quanto riferito – in sede di prima applicazione del dettato normativo, ed anche in considerazione di possibili profili di contatto con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, l'Amministrazione richiedente potrà valutare l'opportunità di acquisire preventivamente anche il competente avviso dell'ANAC.

Quanto precede si rappresenta per le definitive determinazioni di codesto Ufficio di Gabinetto e per le eventuali successive iniziative volte a delineare una linea applicativa comune nella materia *de qua* per tutti gli enti interessati dall'applicazione del più volte citato decreto legislativo n. 218 del 2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)



Roma.

Prot. n.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
- Gabinetto del Ministro
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e p.c.

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle
Pubbliche Amministrazioni – ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.i:

Oggetto: presunta incompatibilità tra incarico di consigliere di amministrazione e dirigente sindacale, componente RSU

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 218/2016, negli Enti Pubblici di Ricerca un Consigliere di amministrazione deve essere scelto dal personale, tra i dipendenti appartenenti ai profili di tecnologo/ricercatore.

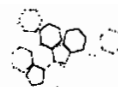
ISPRA si trova per la prima volta a dover attuare detto disposto normativo ed ha, pertanto, avviato le procedure di scelta che passeranno attraverso una competizione elettorale interna all'istituto, prevista per il prossimo 5 maggio.

Tra il personale che ha avanzato la propria candidatura (per la quale era necessario il sostegno di almeno 20 elettori) figura attualmente un dipendente che riveste, il ruolo di dirigente sindacale e di componente dell'RSU.

Detta procedura di nomina di un rappresentante interno all'ente è senz'altro una fattispecie assai peculiare e non sorprende, pertanto, che il legislatore non abbia espressamente valutato estremi di incompatibilità.

Tuttavia, non ci si può esimere dal segnalare la potenziale anomalia almeno sotto il profilo dell'opportunità, che una simile nomina potrebbe rappresentare.

Oltre al fatto che il candidato, in caso di elezione, rivestirebbe il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, massimo organo decisionale dell'Istituto, ed, al contempo, il ruolo di dirigente sindacale nonché componente RSU, si ritiene opportuno sottolineare come, anche in caso di dimissioni dai propri incarichi sindacali, lo stesso avrebbe indubbiamente goduto in fase di elezione di una rendita di posizione nella competizione elettorale, con possibili dubbi di legittimità della stessa. Allo stesso tempo seri aspetti di terzietà potrebbero successivamente porsi nell'esercizio delle proprie eventuali funzioni di Consigliere di amministrazione in occasione di incontri sindacali, ratifica di accordi con le Organizzazioni rappresentative ecc.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleSistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per analogia è appena il caso di rilevare come situazioni codificate dal legislatore, ad esempio all'art. 53, comma 1 bis del d.lgs 165/2001, abbiano escluso la possibilità di nomina ad incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti "che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche (...) in organizzazioni sindacali ..." proprio per quella possibilità avuta di incidere su materie rilevanti per quelle materie, situazione che si ritiene sarebbe, seppure in modo diverso, riproposta nell'incarico di Consigliere di amministrazione.

Nella circolare n.11/2010 di codesto Dipartimento viene in proposito sottolineato come "la circostanza che il dipendente ricopra o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di carica è un fattore di interferenza che si intende escludere a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato recentemente munito di mandato per realizzare i fini del sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell'espletamento dell'incarico di gestione all'interno dell'amministrazione".

Senza dimenticare la posizione del Consiglio di Stato che, con riferimento a commissioni di valutazione, ha ritenuto innegabile che la carica sindacale, assunta in conseguenza della condivisione di una precisa impostazione sulle politiche lavorative del settore, potrebbe influenzare comunque il giudizio di un componente, ritenendo pertanto, in conformità agli intenti del legislatore, di dover fugare ogni possibilità di sviamento dell'interesse pubblico o di un'imperziale e non trasparente valutazione dei concorrenti. Pericolo che, all'interno di uno stesso settore, va rinvenuto nella stessa qualità di rappresentante sindacale, indipendentemente dal conferimento di mandati specifici (Consiglio di Stato, sezione I, 20 marzo 2002, n. 653/2002)

Pertanto con specifico riferimento alla partecipazione quale componente dell'RSU l'accordo quadro costituzione RSU comparti del 7 agosto 1998 prevede all'art.9 che "La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali ...".

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si prega di voler fornire un proprio qualificato parere, con ogni consentita urgenza in considerazione dell'imminente svolgimento delle elezioni, in ordine alla compatibilità dell'incarico di Consigliere di amministrazione con quello di dirigente sindacale e componente RSU.

Il Direttore Dipartimento del
Personale e degli Affari Generali

Marco La Commare

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Al Presidente del
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 ROMA

Al Presidente della
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 ROMA

OGGETTO: Relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio ex art. 2 comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – annualità 2021

1. Modalità operative dell'attività di monitoraggio

Come è noto, l'articolo 2 comma 3 del D.lgs n. 218 del 25 novembre 2016, recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, disciplina l'attività di monitoraggio, di competenza dei ministeri vigilanti. In particolare, tale disposizione prevede che: *"a decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers"*.

Nel successivo comma 6 del medesimo articolo viene previsto, inoltre, che: *"gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale"*.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segretcria@miur.it
Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Sul punto, come precisato nella precedente Relazione (2020), lo scrivente Ministero nei primi anni di applicazione di tale monitoraggio ha riscontrato un alto grado di complessità nell'adempimento di tale compito. Ed infatti, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati dal decreto, si manifestava la necessità di adottare, anche di intesa e in stretto coordinamento con gli altri Ministeri vigilanti, ulteriori attività di condivisione e sperimentazione dei nuovi sistemi introdotti dal D.lgs. 218/2016 volti a rendere l'attività di monitoraggio in oggetto maggiormente effettiva, efficace ed efficiente.

Sebbene non sia stato ancora adottato, in concerto con gli altri Ministeri vigilanti, un provvedimento organico che potesse fungere da linea guida per l'attività di monitoraggio richiesta, il Ministero ha svolto tale compito avvalendosi di una serie di strumenti. In particolare, nell'attività istruttoria sono stati utilizzati i seguenti documenti:

- documenti pubblicati nelle sezioni "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali degli enti, tra cui in particolare Statuti, Regolamenti, bilanci, Piani Triennali di attività e Piani triennali della *Performance*.
- documenti rilevati d'ufficio in adempimento dei compiti istituzionali svolti dal Ministero nei confronti degli enti pubblici di ricerca vigilati;
- relazioni acquisite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti in merito ai profili contabili degli enti.

A completamento della documentazione soprarichiamata, lo Scrivente Ministero, ritenendo fondamentale l'instaurazione di un dialogo cooperativo con gli enti vigilati, ha richiesto agli stessi, con nota n. 4039 del 15 marzo 2021 (**all.1**), di fornire le necessarie informazioni.

Nella predetta nota lo scrivente Ministero ha precisato che: *"all'interno di tale dialogo può risultare essenziale un'attenta interlocuzione con gli enti di ricerca, in particolare per due ordini di ragioni:*

- *gli enti pubblici di ricerca sono i soggetti detentori del maggior numero di informazioni di dettaglio;*
- *nell'ambito dell'attività di monitoraggio, richiedendo informazioni agli enti pubblici di ricerca, si concede agli stessi la possibilità di rappresentare, oltre allo stato di attuazione, le ragioni per le quali determinate misure non sono*

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

ancora state adottate o comunque non sono state adottate in modo efficace, precisando quali potrebbero essere le tempistiche e le metodologie idonee a superare lo stato di inadempimento”.

In particolare, i profili oggetto di richiesta di informazioni sono quelli individuati dall'art.2 comma 4 del D.lgs. n. 218 del 2016:

- a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del D.lgs. n. 218 del 2016 ed alle Carte internazionali ivi richiamate. Sul punto assume una particolare importanza, da un lato, il riconoscimento della rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dell'ente e, dall'altro lato, l'adozione di un regolamento che introduca un sistema di contabilità economico – patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo (art. 10 D.lgs. n. 216 del 2018);
- b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
- c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
- d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
- e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
- f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;
- g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
- h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
- i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.

Con la presente relazione relativa agli esiti dell'attività monitoraggio, tenendo in considerazione i

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca**Segretariato Generale**Direzione Generale della Ricerca**Ufficio V*

dati acquisiti attraverso le modalità soprarichiamate, si riporta sinteticamente lo stato di attuazione del D.lgs. n. 218 del 2016 in merito ai singoli profili sopra elencati.

2. Adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca alle prescrizioni del D.lgs. n. 218 del 2016 e alle Carte internazionali ivi richiamate

In merito a tale aspetto gli elementi di maggiore interesse per l'attività di monitoraggio sono:

- a) la fissazione negli Statuti degli enti di missioni e obiettivi in tema di ricerca nonché l'indicazione di un modello di organizzazione per il raggiungimento degli stessi;
- b) la previsione negli statuti degli enti di forme di collaborazione con università, imprese ed enti di altri paesi;
- c) la garanzia della rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti (elemento contenuto anche nella lettera n) dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 218);
- d) l'adozione di tutti i regolamenti previsti nel medesimo decreto: a) amministrazione, finanza e contabilità, b) personale, c) organizzazione e funzionamento.

Sotto tali aspetti, se i soprarichiamati punti a) e b) sono oggetto di un totale adeguamento da parte di tutti gli enti di ricerca vigilati, lo stesso non si può affermare per i punti c) e d) che risultano, ad oggi, ancora suscettibili di alcune difficoltà applicative.

In particolare, in riferimento alla rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo si deve rappresentare che all'interno degli Statuti degli enti sono garantite forme di rappresentanza di diverso tenore tra loro. Ed infatti, in alcuni Statuti viene garantita la rappresentanza sia attiva che passiva dei ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo, in altri sono presenti forme di rappresentanza solamente passiva ed in altri ancora sono presenti forme di rappresentanza miste (ad esempio: passiva con rappresentanza attiva parziale).

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

In questo senso, è bene evidenziare che la cosiddetta “rappresentanza elettiva” è stata sottoposta a diverse letture interpretative da parte degli enti che hanno portato ad un’applicazione differenziata dell’istituto.

A titolo meramente esemplificativo, l’articolo 7 dello Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, in tema di Consiglio di Amministrazione, prevede che *“Il terzo membro è un ricercatore eletto dal personale di ruolo dell’IISG, dai ricercatori appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche dell’IISG e dagli associati all’IISG. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori esterni all’Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati all’IISG è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell’Ente e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione”*.

Tale disposizione garantisce sia l’elettorato attivo che passivo dei ricercatori e tecnologi interni all’ente ma, al tempo stesso, prevede che l’elettorato attivo sia “subordinato” e quello passivo non sia esclusivo (in quanto aperto anche a ricercatori di altri enti).

Diversamente, l’articolo 11 lettera b) dello Statuto dell’OGS, in tema di Consiglio Scientifico, prevede che tre dei sette componenti siano *“ricercatori dell’OGS, eletti dai ricercatori e tecnologi dell’ente”*. Tramite tale disposizione, dunque, la rappresentanza attiva e passiva viene garantita in via esclusiva a soggetti interni all’ente.

Un ulteriore e differente esempio, invece, è rappresentato dall’articolo 7 comma 3 lett. b) dell’INRIM che, in tema di Consiglio di Amministrazione, prevede che un membro venga designato *“dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INRiM, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia”*. In quest’ottica, vi è una rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi (in quanto i soggetti nominati appartengono comunque alla comunità scientifica e disciplinare di riferimento) ma tale rappresentanza non viene riservata a soggetti interni all’ente.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V

Lo Scrivente Ministero, ha svolto in proposito i propri compiti di vigilanza nel pieno rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti stessi prevista dall'articolo 3 dello stesso D.lgs. n. 218 del 2016. Pertanto, la verifica in tema di rappresentanza è stata effettuata, senza imporre una forma unica per tutti gli enti. La stessa è stata fondata su un esame dell'efficacia della norma. In altri termini, nella verifica degli Statuti, in sede di approvazione, ci si è domandati se le disposizioni statutarie fossero idonee a garantire la nomina di soggetti che possano tutelare i temi della ricerca. Sul punto, infatti, il Tar Lazio, sezione terza ter, con la sentenza n. 6134 del 2018 ha precisato che la *ratio* della norma relativa alla rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi deve essere rinvenuta “nel *“diritto” di selezionare un soggetto con cui interfacciarsi in relazione ai temi della ricerca (temi non adeguatamente conosciuti o approfonditi da ‘vertici’, non integrati nel lavoro interno e caratterizzati da una ‘impostazione amministrativa’, a detrimento dell’esigenza di ridurre i ‘tempi di reazione’ rispetto al processo di innovazione scientifica e tecnologica)’*”.

Sempre in tema di rappresentanza, un ulteriore profilo interpretativo è venuto alla luce tramite il parere fornito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio che, con nota n. 1146 dell'11 maggio 2021 (all.2), ha dato riscontro ad una richiesta formulata dall'ISPRA in merito alla compatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto in rappresentanza di ricercatori e tecnologi ed il ruolo di dirigente sindacale e componente R.S.U.

Nel dare riscontro a tale richiesta, il Dipartimento della Funzione pubblica precisa preliminarmente che la previsione legislativa in tema di rappresentanza di ricercatori e tecnologi all'interno degli enti “*non prescrive particolari qualità con riferimento all'elettorato passivo o la ricorrenza di situazioni di incompatibilità*”.

Tanto precisato in tema di rappresentanza elettiva, ed in particolare di adozione e modifica dei regolamenti, lo Scrivente Ministero ha ricevuto la trasmissione delle nuove formulazioni (anche parziali) dei seguenti regolamenti:

- Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Area di Ricerca scientifica di Trieste “Area Science Park” approvato dall'ente con delibera n. 79 del 13 ottobre 2020;
- Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana, approvato

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it
Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

dall'ente con deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021;

-Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM), approvato dall'ente con verbale n. 236 del 16 febbraio 2021;

-Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità della Stazione zoologica "Anton Dohrn", approvato dall'ente con deliberazione n.3 del 16 febbraio 2021

-Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), approvato dall'ente con deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2021;

-Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), approvato dall'ente con delibera n. 21 del 29 aprile 2021

- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, approvato dall'ente con deliberazione n. 20 del 26 maggio 2021.

-Regolamento del personale dell'Agenzia Spaziale Italiana, approvato dall'ente con deliberazione n. 137 del 22 luglio 2021.

In tema di regolamenti, la tematica di stretta attualità resta quella relativa all'adozione di regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità che, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 218/2016, introducano "sistemi di contabilità economico – patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per i centri di costo".

Sul punto, nel corso dell'anno 2021 a fronte delle sopraindicate modifiche regolamentari, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F. Severi" l'Istituto Italiano di Studi Germanici che hanno approvato e trasmesso allo Scrivente Ministero i rispettivi regolamenti di amministrazione, contabilità e finanza che introducono sistemi di contabilità economico – patrimoniale.

3. Elaborazione di prassi applicative virtuose

In merito al concetto di prassi applicative, in mancanza di una specifica previsione legislativa che ne specifichi in modo chiaro il contenuto, lo Scrivente Ministero ritiene che si debbano intendere come

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

virtuose quelle prassi applicative idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Carta europea dei ricercatori, ovvero, a titolo esemplificativo, quello di *“contribuire allo sviluppo di un mercato europeo del lavoro attrattivo, aperto e sostenibile per i ricercatori, in cui le condizioni di base consentano di assumere e trattenere ricercatori di elevata qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla produttività”* (considerando n. 8) e quello di *“offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano”* (considerando n. 9).

Tanto considerato, soprattutto alla luce degli elementi informativi acquisiti dagli enti si possono segnalare alcune delle prassi applicative di maggiore interesse.

In primo luogo, in coerenza con quanto avviene anche in altri contesti amministrativi, l'Area di Ricerca Scientifica e tecnologica di Trieste - “Area Science Park, segnala l'adozione di un regolamento per lo *smart working* “*al fine di creare condizioni che consentano di assumere e trattenere ricercatori di elevata qualità in ambienti veramente favorevoli alle prestazioni e alla produttività*”. Tale misura si deve considerare “virtuosa” non solo all'interno del quadro emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi anni ma anche per garantire un futuro lavorativo innovativo e digitale. Viene accolto con favore, pertanto, che una simile regolamentazione sia stata introdotta anche in altri enti pubblici di ricerca¹.

Sempre “Area Science Park”, segnala, come prassi applicativa virtuosa, l'avvio di una procedura di consultazione per lo sviluppo di un regolamento per i passaggi di fascia di tecnologi e ricercatori “*che consenta di riprendere i passaggi di fascia già maturati negli ultimi anni ed affrontare i nuovi passaggi di fascia con valutazioni oggettive e selettive, garantendo in tal modo uno sviluppo di carriera sostenibile*”.

Un ulteriore esempio virtuoso è rappresentato dalle assunzioni di giovani studiosi di elevato livello scientifico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore a tempo indeterminato predisposto

¹ Un medesimo regolamento è stato adottato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche dall'INRIM, l'ASI, l'INGV, l'INFN, l'NAF, l'INDAM e l'INDIRE

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

dall'ASI o le procedure di reclutamento post – dottorali poste in essere dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”. Sul medesimo punto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha modificato il proprio disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo (atto CD n. 15723 del 17.12.2020).

Rientrano, senza dubbio, nelle c.d. prassi applicative virtuose anche le operazioni volte al rispetto agli obiettivi relativi all'equilibrio di genere. Tale rispetto è stato dichiarato nelle rispettive relazioni di INDIRE e INGV, mentre manca un simile richiamo nelle altre relazioni. Sul punto, lo Scrivente Ministero ritiene che si possano porre in essere delle efficaci misure a livello generalizzato all'interno del sistema della ricerca. Ed infatti, la tematica dell'equilibrio di genere deve essere considerata essenziale all'interno delle strategie degli enti. La Carta europea dei diritti dei ricercatori, infatti, sul punto precisa che: “I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero mirare ad un rappresentativo equilibrio di genere a tutti i livelli del personale, ivi compreso quello che esercita funzioni di supervisione e manageriali. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito sulla base di una politica di pari opportunità al momento dell'assunzione e nelle seguenti fasi della carriera, senza tuttavia che questo criterio abbia la precedenza sui criteri di qualità e competenza. Per garantire un trattamento equo, i comitati di selezione e valutazione dovrebbero vantare un adeguato equilibrio di genere”.

Degno di menzione all'interno delle prassi applicative virtuose è anche il Bando interno degli investimenti 2020 promosso dall'INRIM per finanziare progetti di ricerca proposti dai ricercatori stessi e per stimolare la collaborazione inter – divisionale. In particolare “il bando è stato rivolto alle Divisioni dell'ente, che sono state chiamate a formulare due proposte per Divisione, di cui, auspicabilmente ma non necessariamente, almeno una che coinvolgesse un'altra Divisione (proposta inter – divisionale)”. Alla fine, con tale bando sono stati finanziati tre progetti da 350k€, 427k€ e 360k€ per un totale di 1137k€.

4. Adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@mjur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Non vi è dubbio che per ottenere un sistema di ricerca che sia innovativo ed efficace, sia necessario attribuire un ruolo di cruciale rilevanza alle iniziative della formazione. Inoltre, nell'attuale contesto sociale, anche la comunicazione istituzionale dell'ente (anche tramite l'utilizzo dei *social network*) ha una funzione di fondamentale importanza in quanto necessaria a rendere noti gli esiti delle attività di ricerca e a sensibilizzare la collettività sull'importanza dei temi della ricerca.

In tema di formazione sono numerose le attività virtuose poste in essere dai vari enti pubblici di ricerca. A titolo esemplificativo, si può richiamare l'organizzazione di percorsi specialistici post – diploma da parte dell'Area Science Park, oppure il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica (CIAFM) fondato dall'INDAM in collaborazione con diverse Università.

Analogamente, sono di estrema rilevanza i percorsi di formazione per il mondo della scuola organizzati dall'INDIRE e dall'INVALSI.

In tema di formazione, inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha istituito, presso la Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, *"l'Unità Formazione e Welfare"* con il compito di promuovere, aggiornare e valorizzare lo sviluppo professionale di tutto il personale del CNR, mentre l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) ha costituito una Struttura specificamente dedicata all'Internazionalizzazione, all'Alta Formazione e alla Promozione della Ricerca (ICAP) *"che fornisce supporto alle strutture di ricerca scientifica e tecnologica dell'istituto, oltre che alla presidenza e alla direzione generale"*.

Per quanto attiene alla comunicazione istituzionale, gli enti di Ricerca, in qualità di pubbliche amministrazioni, rientrano nell'ambito soggettivo del decreto trasparenza (D.lgs. n. 33 del 2013). Le stesse, pertanto, hanno l'obbligo di pubblicare i contenuti previsti nel medesimo decreto. Sul punto, dall'analisi dei siti istituzionali degli enti, nelle Sezioni "Amministrazioni trasparenti", si può evidenziare un soddisfacente grado di aggiornamento da parte degli enti.

Tanto precisato, vi sono alcuni enti, quali a titolo esemplificativo l'Istituto Nazionale di

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e quello dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in cui sono presenti nei propri siti istituzionali delle sezioni dedicate alle comunicazioni, in tempo reale, relative allo stato di alcuni fenomeni (es. la sezione Terremoti in tempo reale). Si tratta di esempi di comunicazione essenziali per l'esercizio delle attività proprie dell'ente.

Inoltre, in tema di comunicazione, a quella istituzionale si affianca una comunicazione tramite strumenti innovativi, quali i *social network*, che consentono una comunicazione dei contenuti anche in modo dinamico ed informale. Tra gli enti che si avvalgono dei profili *social* nella propria strategia comunicativa si possono richiamare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Centro Fermi, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

Infine, sul tema dell'informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche, vi sono ulteriori attività che vengono poste in essere dagli enti pubblici di ricerca.

A titolo esemplificativo, l'Istituto Italiano di Studi Germanici garantisce la disseminazione dei risultati della ricerca tramite la rivista scientifica semestrale "Studi Germanici" che dall'anno 2014 è stata resa disponibile online in *open access*.

L'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – "Area Science Park", invece, sul proprio piano triennale dell'attività 2021 – 2023, precisa sul tema della disseminazione dei risultati che: *"sul versante della diffusione e disseminazione dei risultati delle ricerche scientifiche e degli sviluppi tecnologici nati all'interno del Parco, si segnala il ciclo informativo, destinato all'opinione pubblica attraverso diversi canali di comunicazione, con particolare menzione ad una rubrica di interviste sul tema COVID19, in onda su web e social, che ha dato voce a ricercatrici e ricercatori impegnati su questo fronte"*.

La Stazione Zoologica – Anton Dohrn, nel segnalare la rilevanza che assume la disseminazione dei risultati all'interno della propria attività, ha precisato negli elementi informativi forniti allo Scrivente Ministero che *"le attività di disseminazione e di comunicazione istituzionale e pubblica della SZN è gestita con il supporto di un ufficio stampa esterno selezionato tramite avviso pubblico. L'ufficio stampa redige e realizza il piano di"*

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V

disseminazione e supporta i ricercatori nella promozione dei propri risultati scientifici”.

Un ulteriore esempio relativo alla disseminazione della cultura scientifica e dei risultati della ricerca è rappresentato dall'attività museale svolta nel “Centro Fermi”. Tale Museo è soggetto a dei lavori di ristrutturazione che saranno necessari per aumentarne il bacino d'utenza.

In conclusione sul punto, appare evidente che attività come seminari, convegni, pubblicazioni di riviste tematiche o di articoli oppure la predisposizione di un apposito ufficio stampa dell'ente, siano di estrema rilevanza per garantire la disseminazione dei risultati.

Tanto precisato, in considerazione del periodo emergenziale ancora in atto sono evidenti le difficoltà che gli enti possono riscontrare nell'organizzazione di tali attività ma, al tempo stesso, è apprezzabile il tentativo di portarle avanti avvalendosi degli strumenti digitali che gli stessi enti hanno a disposizione.

5. La programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato

In merito alla collaborazione pubblico – pubblico e pubblico – privato, la totalità degli enti pubblici di ricerca ha riservato uno specifico articolo dello Statuto in merito a tale tematica. A titolo esemplificativo, l'articolo 2 comma 1 dello Statuto dell'ASI prevede che: *“l'ASI promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale, predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando, in particolare, il raccordo con gli altri enti di ricerca e università, con particolare riferimento all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per quanto riguarda i settori di rispettiva competenza”.*

Tanto precisato, tutti gli enti, al livello di collaborazione pubblico – pubblico svolgono la propria attività tramite un'intensa collaborazione con soggetti facenti parte del sistema universitario e del

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V

sistema della ricerca italiana².

Per quanto attiene, invece, alla collaborazione pubblico – privato, nel corso dell'anno di riferimento sono pervenute allo Scrivente Ministero, al fine di svolgere il controllo previsto ex art. 18 e 23 del D.l. n. 127 del 2003, diverse richieste di partecipazione a società o altri enti di diritto privato. Tali richieste di partecipazione sono state poste al fine di adempiere ai propri scopi statutari.

A titolo esemplificativo, nel corso dell'anno è stata rilasciata l'autorizzazione all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con nota protocollo n. 1444 del 28 luglio 2021, per la partecipazione al Consorzio *High Performance Computing for Disaster Resilience (HPC4DR)*. Si tratta di un Consorzio che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 dell'Atto Costitutivo, “*si propone di realizzare un centro di competenze per la riduzione dei rischi connessi ai disastri dovuti a fenomeni naturali o di origine umana, dotato di un'infrastruttura tecnologica di calcolo ad alte prestazioni, che si inserisce nell'ecosistema nazionale di innovazione*”.

In ogni caso, occorre precisare che lo Scrivente Ministero, pur considerando le iniziative di collaborazione pubblico – privato di fondamentale importanza per lo svolgimento delle attività di ricerca, nello svolgimento dell'istruttoria volta a rilasciare le autorizzazioni richieste, ha sempre posto una particolare attenzione sulle conseguenze contabili che tali partecipazioni possono avere sul bilancio dell'ente. In questo senso, oltre alla verifica sulla compatibilità tra l'operazione di partecipazione e lo scopo statutario dell'ente, viene richiesta sempre un'attestazione sulla copertura finanziaria dell'operazione.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si deve richiamare il verbale n. 1678 del 10 dicembre 2020 del Collegio dei Revisori del CNR che, nell'approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, raccomandava di “*valutare con massima attenzione la sostenibilità finanziaria delle partecipazioni*”.

In altri termini, gli enti pubblici di ricerca sono chiamati, come previsto dal D.lgs. n. 218 del 2016 e dalle previsioni statutarie di ciascun ente, a prevedere delle forme di collaborazione con il privato, tutta-

² A titolo esemplificativo, l'INDIRE segnala di avere “*attualmente in corso più di 100 collaborazioni attive con Istituzioni internazionali, Regioni e Enti Locali, altri enti di ricerca pubblica, università private, statali e pubbliche, e istituzioni, associazioni private o pubbliche di carattere nazionale*”.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

*Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V*

via, le stesse devono essere portate avanti nel rispetto dei principi contabili ed in applicazione di principi di massima prudenza.

6. L'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti

In merito alle garanzie relative alla libertà della ricerca e portabilità dei progetti, dal monitoraggio svolto si è potuto evidenziare, in primo luogo, che tutti gli enti di ricerca hanno introdotto nei propri statuti delle specifiche disposizioni sul tema.

A titolo esemplificativo, l'articolo 15 comma 6 dello Statuto dell'ASI prevede che in caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi dell'ASI, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Tanto precisato, in merito a delle misure operative, volte a garantire effettivamente la libertà della ricerca e la portabilità dei progetti, vi sono numerosi esempi che sono stati rinvenuti nelle informazioni fornite dagli enti stessi.

L'INDAM ha precisato che per facilitare la libertà della ricerca e la portabilità dei progetti ha elaborato le seguenti misure:

- il responsabile del progetto ha piena autonomia di gestione del progetto di ricerca;
- l'INDAM non trattiene *overheads* sui fondi, neanche per la gestione amministrativa;
- l'INDAM dichiara la disponibilità al trasferimento del progetto ad altra istituzione a richiesta del responsabile. Inoltre, al termine del progetto, l'INDAM è disponibile a continuare la gestione amministra-

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it
Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

tiva di eventuali rimanenze non rendi contabili dei fondi sulla base di un progetto di prosecuzione della ricerca elaborata dal responsabile della ricerca.

Sulla tematica della libertà e portabilità, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, invece, ha precisato che: *“l'INFN garantisce piena libertà di ricerca ai propri ricercatori e ricercatrici. Ogni ricercatore/ricercatrice decide liberamente a quali progetti contribuire e ha facoltà di elaborare e proporre progetti di ricerca finanziati attraverso le Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN) o da fonti di finanziamento esterne. L'INFN non pone alcun ostacolo alla mobilità anche verso le Università e consente periodi di permanenza presso altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero attraverso lo strumento del congedo straordinario per motivi di studio e ricerca”*. In altri termini, ha individuato il congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca come misura idonea a garantire, da un lato, la libertà di ricerca e, dall'altro lato, la portabilità dei progetti.

Inoltre, sulla tematica della libertà di ricerca, un esempio organizzativo è rappresentato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che, a partire dal 2012, ha istituito il c.d. Ufficio Progetti. Tale ufficio ha il compito di *“supportare i ricercatori che si dedicano alla stesura di proposte progettuali per partecipare ai bandi di finanziamento dei progetti di ricerca di base e non a livello nazionale, europeo e internazionale”*. Il predetto ufficio oggi è divenuto il Centro Servizi Progetti di Ricerca e Sviluppo e *“si occupa di tutte le attività di servizio alla ricerca relative alla progettazione, dalla partecipazione ai programmi di ricerca nazionali e non alla gestione delle risorse finanziarie che provengono dall'ammissione dei progetti dei ricercatori INGV ai programmi suddetti”*.

Vi sono stati anche degli enti, come ad esempio Area di Ricerca Scientifica e tecnologica di Trieste e INDIRE, che hanno dichiarato di non avere la necessità di porre in essere delle misure specifiche per garantire la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti.

In particolare, l'INDIRE, ha precisato che, per quanto attiene alla portabilità della ricerca, non è stato necessario predisporre delle specifiche misure in quanto lo stesso ente garantisce la stabilità contrattuale dei ricercatori.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, invece, ha precisato che per “ *la specificità dell'Ente, che ha come missione lo sviluppo del sistema economico delle imprese basato sull'innovazione e la ricerca tecnologica, da attivarsi attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca, il loro trasferimento al mercato e il supporto a processi di creazione di nuove imprese innovative. In questa prospettiva, non è stato finora prioritario individuare specifiche misure per facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti, considerato il limitato campo applicativo che le stesse avrebbero*”.

7. L'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna

In merito all'individuazione di misure idonee a valorizzare la professionalità dei ricercatori e tecnologi interni agli enti di ricerca ed a tutelare la proprietà intellettuale assumono un ruolo di fondamentale importanza alcuni documenti interni di programmazione.

In particolare, all'interno dei piani triennali della *performance*, possono essere individuati degli strumenti di valutazione interna idonei a garantire i risultati attesi. Sul punto, è importante precisare che, ad oggi, in considerazione dell'articolo art. 74 comma 4 “Ambito di applicazione” del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. al comma 4 si prevede che “*con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale*”.

Tuttavia, considerando che ad oggi tale decreto non è stato ancora adottato, manca in concreto un sistema normativo sulla valutazione collegata alla *performance* e all'erogazione di specifiche indennità per i ricercatori e tecnologi che svolgono attività tecnologiche e di ricerca. Pertanto, tale profilo richiede, senza dubbio, una maggiore attenzione nelle prossime relazioni annuali.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Per quanto attiene al profilo della tutela della proprietà intellettuale dei ricercatori, nel rispetto della normativa vigente sul punto, possono essere d'aiusilio i documenti interni predisposti per la concreta disciplina della proprietà intellettuale dai singoli enti.

In tal senso, è bene richiamare il disciplinare *“per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN”*, che rappresenta un esempio di atto di regolazione interna in tema di riconoscimento della proprietà intellettuale. All'interno del disciplinare, infatti, vengono previsti *“i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca condotta dall'INFN, nonché gli strumenti contrattuali, per la tutela, sviluppo, gestione, valorizzazione delle conoscenze dell'INFN e per la regolamentazione dei corrispondenti rapporti con soggetti pubblici e privati”* (art. 2 disciplinare).

Un documento analogo è rappresentato dal *“Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale”* adottato dall'INGV con delibera n. 295 del 2016.

8. L'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca

In merito alla tematica della rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo dell'ente si è avuto modo di illustrare lo stato di attuazione nel precedente paragrafo 2 della presente Relazione.

Tuttavia, per poter stabilire se le forme di rappresentanza degli enti attualmente siano solamente formali oppure se le stesse abbiano una vera efficacia pratica (garantendo benefici ai temi della ricerca) si segnala che il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con gli altri Ministeri vigilanti previsti all'interno del D.lgs. n. 218 del 2016, sta portando a termine gli adempimenti necessari per addivenire all'emanazione del decreto interministeriale volto all'istituzione del Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi (CNRT), espressamente previsto dall'art. 8 comma 7 del D.lgs. n. 218 del 2016, che ha appunto il compito di formulare pareri e proposte sulle tematiche attinenti la ricerca.

Tramite la formazione di tale organo si ritiene che la rappresentanza dei ricercatori e tecnologi
Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca**Segretariato Generale**Direzione Generale della Ricerca**Ufficio V*

all'interno degli enti assumerà un ruolo di maggiore rilevanza. Inoltre, lo Scrivente Ministero individuerà tale organo come soggetto con il quale instaurare una proficua interlocuzione necessaria per la stesura delle prossime relazioni di monitoraggio.

9. Il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri

Come precisato nella precedente relazione annuale, tale tematica rappresenta, da un lato, uno degli obiettivi più importanti ed ambiziosi del decreto sulla semplificazione e, dall'altro lato, una finalità la cui realizzazione resta connotata da numerose problematiche socio – economiche. È noto, infatti, che tale obiettivo, allo stato attuale, abbia ancora un grado di realizzazione piuttosto basso (non a caso nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", denominato Decreto rilancio, vengono previsti, nell'art. 238, numerosi fondi volti al rientro ed all'assunzione dei ricercatori).

Sul punto il legislatore, oltre alla conversione del richiamato decreto rilancio, ha fornito delle condizioni fiscali favorevoli, grazie all'art. 5 del D.L. n. 34 del 2019 rubricato "rientro dei cervelli", che potrebbero agevolare gli enti di ricerca nel raggiungimento di tale obiettivo.

Tuttavia, sul punto è necessario che gli enti pongano in essere delle "prassi virtuose", ad oggi ancora insufficienti, volte al raggiungimento di un risultato di vitale importanza per migliorare la qualità della ricerca del Paese.

9. L'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

In merito alla questione dell'equilibrio finanziario, il monitoraggio è stato possibile in particolare tramite, da un lato, le note formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sui bilanci di previsione e i bilanci di esercizio degli enti e, dall'altro lato, tramite le relazioni della Corte dei Conti.

Sul punto si è potuto evidenziare un sostanziale equilibrio finanziario degli enti che, nello svolgimento delle loro attività presentano dei bilanci prevalentemente in pareggio o in attivo. Tuttavia, non mancano dei casi in cui ci si è trovati di fronte a situazioni finanziarie non ottimali.

In merito all'equilibrio finanziario, è bene precisare anche che gli enti pubblici di ricerca, in attuazione del D.lgs. n. 75 del 2017, stanno procedendo alla realizzazione delle c.d. stabilizzazioni del personale precario. Tale obbligo di legge comporta per gli enti un aumento della spesa per il personale che, ovviamente, oltre a garantire il rispetto della Carta dei diritti dei ricercatori, ha la sua incidenza anche da un punto di vista finanziario.

10. Conclusioni

Dall'attività di monitoraggio condotta si è potuto evidenziare un impegno degli enti pubblici di ricerca nel dare una concreta attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 218 del 2016 (in particolare) e dalla Carta Europea dei diritti dei Ricercatori (in generale).

Tuttavia, come si è avuto modo di rappresentare, sono ancora numerose le criticità riscontrate sia da un punto di vista operativo sia da un punto di vista normativo.

Ed infatti, il passaggio alla contabilità economico – patrimoniale da parte degli enti si trova in uno stato di attuazione ancora *in itinere*.

In merito alla questione della rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi, si ritiene che sarà estremamente rilevante l'attività che verrà svolta dal Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi, una volta che sarà istituito. Tale Consiglio, inoltre, sarà considerato come soggetto attivo del successivo monitoraggio in quanto garantirà ulteriormente quel dialogo cooperativo, già instaurato quest'anno con gli enti, necessario per poter porre in essere un'attività di monitoraggio efficace ed effettiva.

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it

Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

Ufficio V

Tra gli ulteriori profili, nonostante le apprezzabili operazioni già poste in essere, con l'auspicabile progressivo superamento della situazione emergenziale, si auspica un maggiore impegno in tema di formazione e comunicazione dei risultati della ricerca.

In un contesto come quello attuale in cui la popolazione, dati gli ultimi recenti avvenimenti collegati all'epidemia da Covid – 19, ha avvertito ancora di più quale sia il vero valore della ricerca, risulta di fondamentale importanza proseguire nel corretto svolgimento di attività di comunicazioni frequenti e chiare.

In tema di collaborazione pubblico – privato, invece, come indicato nella relazione, lo Scrivente Ministero specifica che la stessa dovrà essere garantita ed incentivata sempre nel rispetto della disponibilità finanziaria degli enti stessi.

Sulle modalità operative dell'attività di monitoraggio, il Ministero auspica che, tramite l'istituzione di un tavolo tecnico, vengano predisposte delle linee guida, anche mediante l'istituzione di indicatori di risultato, necessarie per garantire un monitoraggio coerente tra i vari organi vigilanti.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Di Felice

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.



Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Via Michele Carcani n. 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: DGRIC@postacert.istruzione.it - E-mail: dgric.segreteria@miur.it
Tel 06 5849 7131 – 7280 C.F.: 96446770586